

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, con lo scopo di approntare gli strumenti necessari perché, nell'occasione di scioperi, venga salvaguardata l'efficienza di tutti gli uffici e servizi chiamati ad assicurare le prestazioni considerate indispensabili per garantire l'effettività, nel loro contenuto essenziale, degli altri diritti egualmente tutelati dalla costituzione.

Art. 2 - Definizione di servizi pubblici essenziali.

1. Sono considerati servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona: alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, costituzionalmente tutelati.

Art. 3 - Individuazione dei servizi pubblici essenziali.

1. In relazione al combinato disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi da considerarsi essenziali, sono i seguenti:

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- f) protezione civile;
- g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- h) trasporti pubblici;
- i) erogazione degli elementi retributivi necessari al soddisfacimento delle necessità della vita, attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- l) asili nido, scuole materne ed elementari.

Art. 4 - Continuità delle prestazioni in caso di sciopero.

1. Nell'ambito dei servizi essenziali come individuati nell'articolo precedente, le continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, risulta quella disciplinata dal comma dell'art. 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 con le limitazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 5 - Disciplina dei criteri per la determinazione dei contingenti.

1. I servizi pubblici essenziali saranno garantiti nella misura e con le modalità di impiego dei lavoratori appartenenti alle qualifiche funzionali e profili professionali come individuati nel successivo art. 6, in applicazione dei seguenti criteri:

- a) utilizzo esteso dell'istituto della reperibilità;
 - b) riduzione parziale dell'orario di lavoro nei servizi soggetti a turnazione e ordinariamente garantiti per 24 ore;
 - c) svolgimento delle prestazioni senza ricorso al lavoro straordinario;
 - d) utilizzazione della rotazione nell'individuazione dei nominativi tenuti alle prestazioni indispensabili.
2. Per gli specifici servizi, inoltre, si provvederà all'esonero dei dipendenti nei seguenti limiti:
- a) stato civile: limitatamente all'accoglimento delle denunce delle nascite e delle morti;
 - b) servizio elettorale: dalla data di indizione della consultazione elettorale, sino a cinque giorni successivi alla consultazione stessa;
 - c) servizio cimiteriale: limitatamente al ricevimento e alla tumulazione o inumazione delle salme;
 - d) servizio raccolta rifiuti solidi urbani: limitatamente alle strutture sanitarie e assistenziali;
 - e) reti di servizi e impianti depurativi: limitatamente al pronto intervento in caso di necessità;
 - f) servizio di vigilanza: limitatamente alle attività di polizia mortuaria, incidenti stradali, interventi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
 - g) servizi scolastici: nessuna prestazione in caso di sciopero proclamato per l'intera giornata; per altre

Nota all'art. 1

Legge 12 giugno 1990, n. 146

Art. 2 - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alla prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Nota all'art. 3

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333

Art. 3 - Servizi pubblici essenziali - 1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono i seguenti:

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) il servizio di stato civile, limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;
- b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- c) il servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;
- d) il servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza, nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della autorità giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di pubblica sicurezza con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

f) il servizio acque, luce, gas, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/5/1993 con atto n. 12;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/5/93 al 4/6/93;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del esecutivo per economia Termini;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 30.9.93 al 14.10.93 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il 15.10.93.



Il Segretario Comunale

Data 15.10.93

me di sciopero, l'astensione avverrà posticipando l'inizio e anticipando la fine del servizio, in relazione alla durata dell'agitazione sindacale;

- h) protezione civile: esonero delle squadre di pronto intervento, in conformità dell'apposito regolamento;
- i) protezione ambientale: limitatamente al pronto intervento in caso di necessità;
- l) vigilanza sui beni culturali: limitatamente al servizio di custodia e guardiana;
- m) trasporti pubblici: limitatamente alle seguenti fasce orarie:
 dalle ore....., alle ore.....;
 dalle ore....., alle ore.....;
 dalle ore....., alle ore.....;
- n) erogazione elementi retributivi: limitatamente alla predisposizione delle retribuzioni mensili ai fini della erogazione entro le scadenze fissate dalla legge;
- o) asilo nido: limitatamente alla ricezione ed all'assistenza.

Art. 6 - Individuazione dei contingenti di personale

1. Il contingente, le professionalità e le qualifiche di personale esonerato, ai sensi degli art. 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, dallo sciopero, per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali, è individuato come dal seguente prospetto:

Servizi essenziali	PROFESSIONALITÀ ESONERATE DALLO SCIOPERO	Qualifica funzionale								Qualifica dirigenziale		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	
Servizio Civile e servizio elettorale	ORGANICO											
igiene - Sanità ed attività assistenziali	ORGANICO											
attività di tutela della sicurezza pubblica	ORGANICO											
Produzione e distribuzione di energia e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti	ORGANICO											
raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali	ORGANICO											

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Area for additional notes and variations, consisting of a large grid of horizontal lines.

Art. 9 - Opzione del dipendente

1. Il dipendente inserito nei contingenti ha facoltà, entro il termine perentorio di 24 ore dalla ricezione della comunicazione di inserimento nei detti contingenti, di manifestare la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione nel contingente in cui è stato inserito.

Art. 10 - Sostituzione del dipendente.

1. Il Comune è tenuto ad accordare la sostituzione richiesta dal dipendente inserito nel contingente esonerato dallo sciopero, ove ciò sia possibile.
2. La possibilità di accoglimento della domanda resta rigorosamente subordinata alla reale tempestiva individuazione del dipendente per la sostituzione del richiedente.

Art. 11 - Comunicazione agli utenti.

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a dare comunicazione agli utenti, mediante pubblici avvisi da affiggersi nei consueti luoghi di affissione, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi.
2. La pronta riattivazione del servizio dovrà essere garantita e resa nota quando l'astensione dal lavoro sia terminata.
3. Il Comune, infine, dovrà rendere pubblico, entro 15 giorni dalla cessazione:
a) il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero;
b) la durata dello sciopero;
c) la misura delle trattenute effettuate o da effettuare.

Art. 12 - Sanzioni.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.
2. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 13 - Servizi essenziali e/o prestazioni svolti in regime di concessione o mediante convenzione.

1. Il presente regolamento sarà allegato, per farne parte integrante, ai capitolati di appalto dei servizi elencati nel precedente art. 3 per lo svolgimento dei medesimi in regime di concessione o mediante convenzione.
2. Per i servizi in atto svolti nelle dette forme ne sarà richiesta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la sottoscrizione, sotto forma di «regolamento di servizio».

Art. 14 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 15 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi unitamente agli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

g) il servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
h) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo, nonché dei mercati ed in misura ridotta per le abitazioni civili;
i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;
l) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
m) il servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
n) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
o) il servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
p) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;
r) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.
3. Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q) ed r) del comma 2, sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 4. (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni) 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:

*regini a statuto ordinario;
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
comuni;
province;
comunità montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.*

*2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da quattro membri dell'Unione provinciale d'Italia (UPI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.*

Legge 12 giugno 1990, n. 146

Art. 1 - 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotramviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Servizi essenziali	PROFESSIONALITÀ ESONERATE DALLO SCIOPERO	Qualifica funzionale								Qualifica dirigenziale	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II
Protezione civile	ORGANICO										
Protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali	ORGANICO										
Trasporti pubblici	ORGANICO										
Protezione degli elementi retributivi necessari al soddisfacimento delle necessità della vita	ORGANICO										
Asili nido - scuole materne e scuole elementari	ORGANICO										

Art. 7 - Quantificazione dei contingenti numerici.

1. Allorché venga indetta un'azione di sciopero che interessi i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 3 del presente regolamento, la Giunta comunale individua nominativamente i dipendenti da includere nei contingenti esonerati dallo sciopero.
2. Per detto provvedimento la Giunta si dovrà attenere al contenuto degli accordi decentrati, per quanto attiene: i limiti numerici, le qualifiche e le professionalità dei contingenti.

Art. 8 - Pubblicità del contingente.

1. In esecuzione del provvedimento della Giunta comunale di cui all'articolo precedente, il segretario comunale disporrà affinché, non oltre il 5° giorno precedente lo sciopero:
 - a) venga pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e notificato, a tutte le organizzazioni sindacali e di categoria presenti nel Comune, l'elenco dei dipendenti facenti parte dei contingenti;
 - b) venga notificato, ai singoli interessati, l'inclusione nel contingente.
2. Durante tutto il periodo di sciopero, con appositi avvisi a tutti gli sportelli degli uffici e negli altri luoghi di lavoro, dovranno essere affissi appositi avvisi per gli utenti.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 4

L'art. 3 del D.P.R. n. 333/1990 è riportato in nota all'art. 3.

Nota all'art. 6

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333
L'art. 3 è riportato in nota all'art. 3

Art. 4 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. - 1. Ai fini di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando, 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.

Nota all'art. 12

Legge 12 giugno 1990, n. 146
L'art. 2 è riportato in nota all'art. 1.

forme di sciopero, l'astensione avverrà posticipando l'inizio e anticipando la fine del servizio, in relazione alla durata dell'agitazione sindacale;

- h) protezione civile: esonero delle squadre di pronto intervento, in conformità dell'apposito regolamento;
- i) protezione ambientale: limitatamente al pronto intervento in caso di necessità;
- l) vigilanza sui beni culturali: limitatamente al servizio di custodia e guardiana;
- m) trasporti pubblici: limitatamente alle seguenti fasce orarie:

dalle ore....., alle ore.....;
dalle ore....., alle ore.....;
dalle ore....., alle ore.....;

n) erogazione elementi retributivi: limitatamente alla predisposizione delle retribuzioni mensili ai fini della loro erogazione entro le scadenze fissate dalla legge;

o) asilo nido: limitatamente alla ricezione ed all'assistenza.

Art. 6 - Individuazione dei contingenti di personale

1. Il contingente, le professionalità e le qualifiche di personale esonerato, ai sensi degli art. 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, dallo sciopero, per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali, è individuato come dal seguente prospetto:

Servizi essenziali	PROFESSIONALITÀ ESONERATE DALLO SCIOPERO	Qualifica funzionale								Qualifica dirigenziale		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	
Stato Civile e servizio elettorale	ORGANICO											
	Coll. Amm. VO					1						
Igiene - Sanità ed attività assistenziali	ORGANICO											
	ESECUTORE				1							
Attività di tutela della sicurezza pubblica	ORGANICO											
	Oper. Vigilanza					1						
Produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti	ORGANICO											
	Coll. Prof. 1e					1						
Raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali	ORGANICO											